

Aggiornamento Statuto

"Associazione Socio Culturale RE LEONE"



In data 15 Febbraio 2020 a Parete in via Marconi n. 106 si sono riuniti i tutti i soci dell'associazione che, di comune accordo, hanno aggiornato lo Statuto dell'associazione "RE LEONE APS" nella versione sotto riportata.

Statuto

ART. 1

È costituita, con sede a Parete, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 una associazione avente la seguente denominazione: **Re Leone APS**. L'Associazione, ha durata illimitata ed è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro.

ART. 2

L'associazione Re Leone APS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, riunisce i propri associati per l'erogazione di trattamenti ri - e abilitativi, incentrati sull'analisi applicata del comportamento, meglio conosciuta come A.B.A. (Applied Behavior Analysis) per persone affette da autismo E/O con problematiche comportamentali, attraverso una rete di servizi integrati per la presa in carico globale e longitudinale del paziente e della famiglia. Diagnosi precoce e intervento riabilitativo intensivo, individualizzato, comprensivo e appropriato possono modificare significativamente gli esiti a lungo termine di detta comunicopatologia, migliorando il livello di qualità della vita del paziente e di tutto il caregiver e dei sistemi coinvolti. Una diagnosi precoce oggi è del resto senz'altro possibile se si pensa che ormai esistono strumenti basati su evidenze scientifiche che rendono possibile rilevare il rischio di autismo in bambini con meno di 16 mesi di età e formulare una diagnosi in bambini con meno di 2 anni, permettendo così davvero di intervenire in modo precoce e intensivo. Dar vita, pertanto ad un progetto che pensi agli utenti nella loro totalità; Sostenere i assistere le famiglie di persone con autismo e coinvolgere nel progetto abilitativo globale; promuovere organizzare iniziative orientate alla facilitazione dell'inserimento delle persone con autismo nella società; Promuovere la cooperazione tra tutte le situazioni coinvolte nella vita della persona con autismo: la famiglia, la scuola, le istituzioni sanitarie ecc; Formare parenti, operatori sanitari, Docenti, Educatori, volontari, e quanti per loro funzione, per motivi personali o professionali entrano in contatto con la persona con Autismo; Tutelare e rispettare i diritti civili delle persone portatrici di handicap e specificatamente i diritti delle persone con autismo; Promuovere e svolgere attività di ricerca anche in collaborazione con altre istituzioni. Inoltre l'associazione si propone lo studio delle patologie della comunicazione di in particolare, della comunicazione sociale, del linguaggio, della voce non che degli ausili e delle strategie delle tecniche finalizzate al potenziamento delle capacità comunicative dell'individuo mediante progettazione e gestione degli interventi educativi a favore di bambini affetti da disturbo della comunicazione (come autismo, ritardo del linguaggio, disturbo specifico del linguaggio e ripercussioni degli apprendimenti accademici ecc....) L'utilizzo dell'acronimo ETS ovvero della locuzione "Ente del Terzo Settore" è sospensivamente condizionato alla iscrizione della associazione al Registro unico nazionale Terzo settore nelle cui more continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. L'associazione per il perseguimento degli scopi anzidetti potrà svolgere attività editoriale e telematica, organizzare manifestazione e congressi e gestire gruppi di ricerca, centri informativi ed instaurare rapporti di collaborazione con associazioni aventi scopo analogo, ed enti pubblici e privati; potrà organizzare incontri, seminari, corsi di formazione ed aggiornamento professionale anche in collaborazione con le Università; potrà collaborare anche attraverso appositi convenzionamenti o qualunque altra forma di collaborazione con enti privati e pubblici interessati agli scopi dell'associazione, anche avvalendosi della partecipazione a bandi di concorsi pubblici per il finanziamento delle attività connesse alle finalità dell'associazione.

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia, di norma, compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

È consentita l'adesione anche di forme associate analoghe, tramite richiesta sottoscritta dal legale rappresentante della medesima. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a

qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto ministeriale di cui al medesimo art. 6 CTS. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7, co. 2 CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 5

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, anche contestualmente alla presentazione della stessa, la qualifica di socio diventerà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

ART. 6

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; - riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; - discutere ed approvare i rendiconti; - eleggere, se di maggiore età, ed essere eletti membri degli organismi dirigenti; Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno otto giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

ART. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle deliberazioni degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso, espulsione o radiazione, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni (che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo).

ART. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; - l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; - appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione; - l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali, ai materiali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

ART. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso inoltrato al Presidente entro trenta giorni, ricorso sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART. 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; - contributi, erogazioni e lasciti diversi; - fondo di riserva.

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote sociali;
- b) contributi da soci e da terzi;
- c) contributi e convenzioni dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi ai soci o ai terzi;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

ART. 12

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

ART. 13

Il rendiconto dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. Il residuo attivo risultante dal bilancio sarà devoluto a fondo a disposizione per iniziative di carattere culturale e ricreativo. È fatto divieto distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di bilancio nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 14

Partecipano all'Assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata dal Presidente tramite avviso scritto o e-mail inviata al socio, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

ART. 15

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno tre quarti dei soci, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

ART. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, coadiuvato dal Vicepresidente, che verbalizza le deliberazioni della seduta.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Il verbale delle deliberazioni resta successivamente agli atti a disposizione dei soci.

ART. 18

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Ulteriore convocazione può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. L'Assemblea ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- elegge gli organismi dirigenti (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti ciascun organismo.
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART. 19

L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputino necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno motivato la convocazione.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci a dura illimitata. È composto da un minimo di 3 consiglieri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne amministra il patrimonio e la spesa corrente, nell'ambito delle linee programmatiche deliberate dall'Assemblea e delle scelte operative deliberate dal Consiglio, stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali, rappresenta l'Associazione in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci.
- il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente nelle sue mansioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, coordina l'attività editoriale dell'Associazione. Redige i verbali delle sedute del Consiglio e delle Assemblee e li firma con il Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni, attinenti specifiche esigenze legate alle attività associative.

ART. 23

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre tutti gli elementi utili per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- nominare uno o più consiglieri delegati a valutare le domande di ammissione di nuovi soci;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- deliberare gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente o del Vice Presidente in sua vece, e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Vicepresidente, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART. 25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

ART. 26

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto, indipendentemente dalla convocazione.

L'Assemblea stessa decide, sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione di Promozione Sociale con finalità analoghe, e comunque a fini di utilità sociale o altri stabiliti dalla legge.

ART. 27

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'art. 8 Cts.

ART. 28

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 Cts, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 29

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge¹, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 30

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 31

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 32

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 33

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese *di tipo forfetario* fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, co. 4 CTS. Le spese sostenute dai volontari possono essere *rimborsate* nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 34

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Parete, lì 15/02/2021

I soci fondatori

Adriano Lombardi

Costantino Ima

Rosella



ATTO REGISTRATO IL **5 MAR. 2021**
SERIE 3 N. 183
importo versato € ESENTE in data /

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE

(Disposizione di Servizio n. 4/20)